Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 92

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 3 aprile 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 92 DEL 3 APRILE 1982:

LEGGE 10 marzo 1982, n. **127.**

Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe, firmate a Garching presso Monaco il 14 maggio 1980 e a Roma il 28 agosto 1980, per l'adesione alla convenzione recante la creazione dell'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe, con protocollo finanziario annesso, firmata a Parigi il 5 ottobre 1962, nonché al protocollo relativo ai privilegi ed immunità dell'Organizzazione stessa, firmato a Parigi il 12 luglio 1974.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 92 DEL 3 APRILE 1982:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 novembre 1981, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(1740)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 92 DEL 3 APRILE 1982:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento dei premi n. 20: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Estrazione effettuata il 5 marzo 1982 per il rimborso di speciali *certificati di credito* 10 % - 1978-1989 (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro): 1) Speciali certificati di credito 10 % - 1978-1989 (Fondo speciale per la ricerca applicata); 2) Speciali certificati di credito 10% - 1978-1989 (Provvedimenti per la finanza locale). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella TERZA estrazione; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(868)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1122**.

Approvazione dello statuto dell'Università degli studi di Cassino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 aprile 1979, n. 122, istitutiva dell'Università statale degli studi di Cassino;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Considerato che lo statuto non può derogare al vigente ordinamento didattico universitario e considerato l'obbligo, quindi, di adeguarlo all'ordinamento stesso;

Visto il parere n. 1256/79 espresso dalla seconda sezione del Consiglio di Stato il 16 gennaio 1980;

Considerato che l'art. 29 della legge 3 aprile 1979, n. 122, contiene disposizioni transitorie che non necessitano di essere inserite in statuto;

Considerata la necessità di adeguare lo statuto stesso a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

E' approvato e reso esecutivo il testo dello statuto dell'Università degli studi di Cassino annesso al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1982
Registro n. 42 *Istruzione, foglio n.* 186

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO

Capitolo I

PARTE GENERALE

Art. 1.

L'Università statale degli studi di Cassino è costituita dalla facoltà di magistero con i corsi di laurea:

a) laurea in materie letterarie;
b) laurea in pedagogia;
c) diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Art. 2.

I corsi di laurea di economia e commercio e ingegneria meccanica sono istituiti nell'ambito delle rispettive facoltà di economia e commercio e di ingegneria.

Art. 3.

Ai sensi e con le procedure di cui alle vigenti disposizioni in materia, l'Università statale degli studi di Cassino è organizzata in facoltà, istituti, seminari, centri di servizi e in dipartimenti.

Art. 4.

I dipartimenti possono articolarsi in sezioni.

Art. 5.

Gli organi del dipartimento sono:

a) il direttore;
b) il consiglio;
c) la giunta.

Art. 6.

Gli organi dell'istituto sono:

a) il direttore;
b) il consiglio.

Art. 7.

Per quanto concerne l'organizzazione, il funzionamento e la gestione dei dipartimenti e degli istituti nonché la costituzione, la composizione e le competenze degli organi dei medesimi, si fa rinvio agli articoli 83, 84, 85, 86, 87 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 8.

Le lezioni hanno trattazione cattedratica e possono essere integrate da esercitazioni e conferenze.

Allo svolgimento di ogni corso devono essere dedicate le ore previste dalle disposizioni in vigore.

I doveri didattici dei docenti nonché i compiti dei ricercatori universitari e la verifica periodica dell'attività didattica e scientifica degli stessi sono quelli stabiliti dalle norme in materia dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 9.

Per quanto altro non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti, previste dal testo unico delle leggi per la istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dall'ordinamento didattico, dai regolamenti universitari, e successive norme integrative e modificative, nonché da quelle dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Capitolo II

FACOLTÀ DI MAGISTERO

Art. 10.

La facoltà di magistero conferisce le lauree e il diploma seguente:

1) laurea in materie letterarie;
2) laurea in pedagogia;
3) diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Alla facoltà di magistero sono annessi i seguenti istituti polidisciplinari:

1) istituto di filosofia;
2) istituto di letteratura italiana;
3) istituto di lingue germaniche;
4) istituto di lingue orientali;
5) istituto di lingue romanze;
6) istituto di scienze umane;
7) istituto di storia;
8) istituto di studi antichi, classici e medioevali.

Art. 11.

La durata del corso degli studi per la laurea in materie letterarie è di quattro anni.

Titoli di ammissione sono quelli previsti dalla legge.

Insegnamenti fondamentali:
lingua e letteratura italiana (triennale);
lingua e letteratura latina (triennale);
storia romana;
storia medioevale;
storia moderna;
geografia (triennale);
pedagogia;
storia della filosofia;
lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).

Insegnamenti complementari:
antichità e istituzioni medioevali;
antichità greche e romane;
antropologia culturale;
archeologia classica;
archeologia cristiana;
archeologia e topografia medioevale;
archivistica;
bibliografia e biblioteconomia;
codicologia;
demografia;
dialettologia italiana;
diplomatica;
epigrafia e antichità cristiane;
lingua e letteratura inglese;
lingua e letteratura francese;
lingua e letteratura spagnola;
lingua e letteratura tedesca;
lingua e letteratura russa;
estetica;
etnologia;
etnomusicologia;
etruscologia e antichità italiche;
filologia germanica;
filologia italiana;
filologia latina;
filologia romanza;
filosofia del linguaggio;
filosofia della storia;
filosofia morale;
glottologia;
grammatica latina;
igiene;
istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
letteratura cristiana antica;
letteratura latina medioevale;
letteratura umanistica;
lingua e civiltà greca;
linguistica generale;
paleografia latina;
paleografia musicale;
semiologia;
sociologia;
storia bizantina;
storia contemporanea;
storia dei partiti e dei movimenti politici e sindacali;
storia dei rapporti tra Stato e Chiesa;
storia del cinema;
storia del cristianesimo;
storia del medio ed estremo Oriente;
storia del monachesimo;
storia del Risorgimento;
storia del teatro e della drammaturgia antica;
storia del teatro moderno e contemporaneo;
storia dell'arte bizantina;
storia dell'arte medioevale e moderna;
storia della Chiesa;
storia della critica letteraria;
storia della cultura benedettina;
storia della filosofia antica;
storia della geografia;
storia della grammatica e della lingua italiana;
storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
storia della lingua latina;
storia della musica medioevale;
storia della musica rinascimentale;
storia della musica moderna e contemporanea;
storia della pedagogia;
storia della scienza e del pensiero scientifico;
storia della scuola;
storia della tradizione e critica del testo;
storia delle dottrine economiche;
storia delle dottrine politiche;
storia delle religioni;
storia delle religioni dell'Oriente antico;
storia delle religioni del mondo classico;
storia delle tradizioni popolari;
storia economica;
storia greca;
storia orientale antica;
storia romana con esercitazioni di epigrafia romana;
un insegnamento a scelta tra quelli impartiti nella facoltà;
una seconda lingua e letteratura straniera fra quelle impartite nella facoltà;
teoria e storia della storiografia.

Il terzo anno di corso di « geografia » deve essere differenziato come corso di applicazione.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di traduzione latina, una della lingua straniera scelta e una di cultura generale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 12.

La durata del corso degli studi per la laurea in pedagogia è di quattro anni.

Titoli di ammissione sono quelli previsti dalla legge.

Insegnamenti fondamentali:
1) lingua e letteratura italiana (biennale);
2) lingua e letteratura latina (biennale);
3) storia della filosofia (biennale);
4) filosofia (biennale);
5) pedagogia (triennale);
6) storia romana;
7) storia medioevale;
8) storia moderna;
9) lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).

Insegnamenti complementari:
antropologia culturale;
comunicazioni di massa;
criminologia;
didattica;
diritto del lavoro;
docimologia;
filosofia del diritto;
lingua e letteratura inglese;
lingua e letteratura francese;
lingua e letteratura spagnola;
lingua e letteratura tedesca;
lingua e letteratura russa;
filosofia del linguaggio;
filosofia dell'arte;
filosofia della politica;
filosofia della religione;
filosofia della scienza;
filosofia morale;
geografia;
glottodidattica;
igiene;
informatica;
istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
linguistica generale;
logica;
metodologia delle scienze sociali;
pedagogia comparata;
pedagogia speciale;
psicodinamica;
psicologia;
psicologia del linguaggio;
psicologia dell'età evolutiva;
psicologia sociale;
psicopedagogia;
puericultura;
semiologia;
sociologia;
sociologia dell'educazione;
sociologia rurale e urbana;
statistica;
storia contemporanea;
storia del Cristianesimo;
storia del Risorgimento;

storia della Chiesa;
storia della cultura benedettina;
storia della filosofia antica;
storia della filosofia medioevale;
storia della filosofia moderna e contemporanea;
storia della grammatica e della lingua italiana;
storia della musica moderna e contemporanea;
storia della pedagogia;
storia della scienza e del pensiero scientifico;
storia della Scandinavia;
storia della scuola;
storia delle dottrine politiche;
storia economica;
storia medioevale;
storia moderna;
teoria e storia della storiografia;
un insegnamento a scelta fra quelli impartiti nella facoltà;
una seconda lingua e letteratura straniera a scelta fra quelle impartite nella facoltà.

Lo studente è tenuto a sostenere due esami annuali da scegliere tra i tre insegnamenti di storia impartiti.

Il Ministro può disporre che gli insegnamenti di «storia della filosofia» e «filosofia» siano affidati ad un solo professore.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale sulle discipline filosofiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 13.

L'esame di laurea, quale che sia il corso prescelto, consiste in una dissertazione scritta in uno degli insegnamenti del corso stesso, sul quale lo studente abbia superato l'esame. L'argomento della tesi sarà chiesto al titolare della materia entro il terzo anno di corso.

Art. 14.

La durata del corso di diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari è di tre anni.

Titoli di ammissione sono quelli previsti dalla legge.

Insegnamenti fondamentali:

1) pedagogia (triennale);
2) lingua e letteratura italiana (biennale);
3) lingua e letteratura latina (biennale);
4) storia romana;
5) storia medioevale;
6) storia moderna;
7) geografia (biennale);
8) storia della filosofia (biennale);
9) istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
10) igiene.

Insegnamenti complementari:

lingua moderna straniera a scelta (biennale).

Lo studente è tenuto a sostenere due esami annuali da scegliere tra i tre insegnamenti di storia impartiti.

Lo studente deve superare una prova scritta di pedagogia, una di italiano e una della lingua straniera prescelta.

Per conseguire il diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quello complementare.

Capitolo III

SCUOLE E CORSI DI PERFEZIONAMENTO E SPECIALIZZAZIONE

Parte generale

Art. 15.

E' vietata la contemporanea iscrizione ad una scuola o corso di perfezionamento e di specializzazione dell'Università di Cassino e ad un'altra scuola o facoltà.

Art. 16.

La commissione per gli esami di profitto, composta di tre membri, è nominata dal direttore della scuola o corso, ed è presieduta dal titolare dell'insegnamento.

La commissione per l'esame di diploma, composta di sette membri, è nominata dal rettore su proposta del direttore, e deve essere costituita da professori della scuola o corso nella sua totalità, o almeno in maggioranza.

Art. 17.

Salvo che non sia diversamente disposto, le tasse, soprattasse e contributi sono quelli stabiliti dalla legge.

La misura dei contributi, peraltro, potrà essere maggiore se deliberata dal consiglio d'amministrazione dell'Università, su proposta del direttore e udito il competente consiglio di facoltà.

Art. 18.

Agli iscritti possono essere conferite borse di studio in numero, in misura e secondo modalità determinate dagli articoli 75 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

FACOLTÀ DI MAGISTERO

Scuola di studi sulla cultura monastica medioevale

Art. 19.

Fine della scuola è quello di approfondire la conoscenza della cultura monastica medioevale europea, valorizzando soprattutto le fonti sublacensi e cassinesi.

Art. 20.

Sono ammessi alla scuola i laureati della facoltà di magistero nonché i laureati in lettere, filosofia, giurisprudenza e scienze politiche.

Il corso di studi ha durata triennale.

Le lezioni e le esercitazioni si tengono presso l'Università di Cassino con possibili trasferte alla rocca abbaziale di Subiaco e al monastero di Montecassino.

Art. 21.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 22.

Il consiglio della scuola, composto di quattro membri scelti dal consiglio di facoltà e presieduto dal direttore, è nominato per un triennio accademico, ed è immediatamente rieleggibile. Alla fine del secondo triennio cessa comunque.

Piano di studi obbligatorio

1° *Anno*:

lingua e letteratura latina medioevale;
storia medioevale;
teoria e storia della filosofia medioevale;
un complementare a scelta.

2° *Anno*:

storia della cultura benedettina;
storia della letteratura latina medioevale;
teoria e storia della teologia medioevale;
un complementare a scelta.

3° *Anno*:

patrologia latina medioevale;
storiografia medioevale;
teoria e storia delle fonti giuridiche medioevali;
un complementare a scelta.

Insegnamenti complementari:

araldica e genealogia;
archeologia medioevale;
architettura medioevale;
archivista;
bibliografia e biblioteconomia;
diplomatica;
epigrafia medioevale;
iconologia medioevale;
paleografia latina;
paleografia musicale;
storia dei movimenti monastici e religiosi non canonici;
storia dei movimenti ereticali;

storia del monachesimo orientale;
storia del notariato;
storia del dramma medioevale;
storia dell'assistenza e beneficenza medioevali (confraternite);
storia della Chiesa medioevale;
storia della didattica medioevale;
storia della farmacopea medioevale;
storia della sociologia medioevale;
storia delle bonifiche monastiche;
storia delle istituzioni religiose;
storia delle scienze medioevali;
strutture economiche medioevali;
strutture giuridiche medioevali;
teoria e storia della pedagogia medioevale;
teoria e storia della spiritualità;
urbanistica medioevale.

Art. 23.

La scuola conferisce il diploma di studi sulla cultura monastica medioevale.

L'esame di diploma consiste in una dissertazione scritta su argomento scelto in una delle materie sulle quali lo specializzando abbia superato l'esame.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione

BODRATO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1123**.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1980, n. 694, recante modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli Studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, numero 1652, e successive modificazioni;

Veduta la nota rettorale n. 275 del 24 novembre 1980;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1980, n. 694, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 1980, n. 300;

Ritenuta l'opportunità di rettificare il predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 694, in quanto sono stati effettuati errori di trascrizione agli articoli 398 e 399;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Agli articoli 398 e 399 dello statuto dell'Università di Padova di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1980, n. 694, relativo alla scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera, sono apportate le seguenti rettifiche:

Art. 398, insegnamento n. 7, leggasi: tecnologia *delle preparazioni* magistrali, anziché: tecnologia *della preparazione* magistrali.

Art. 399, terzo paragrafo, terza riga: sostituire con una virgola il punto e virgola;

Art. 399, secondo paragrafo, ultima riga, leggasi: *tecnologiche* anziché: *tecnologie.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1982
Registro n. 42 *Istruzione, foglio n.* 181

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1982, n. **126**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto n. 1350 del 20 aprile 1939 e modificato con regio decreto n. 1734 del 26 ottobre 1939, e successive modifiche;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 58, concernente il corso di laurea in lettere, nell'elenco degli insegnamenti complementari sono inseriti i seguenti insegnamenti:

storia contemporanea;
dialettologia italiana;
storia e critica del cinema;
glottodidattica.

Nell'art. 59, concernente il corso di laurea in filosofia, nell'elenco degli insegnamenti complementari è inserito il seguente insegnamento:

glottodidattica.

Nell'art. 60, concernente il corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne, nell'elenco degli insegnamenti complementari sono inseriti i seguenti insegnamenti:

dialettologia italiana;
glottodidattica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1982
Registro n. 41 *Istruzione, foglio n.* 294

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1981.

Modificazioni al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Caldaro » o « Lago di Caldaro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il proprio decreto 23 marzo 1970 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino « Caldaro » o « Lago di Caldaro » ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Viste le domande presentate da alcuni produttori singoli e associati dei comuni di Mezzocorona di Lavis, di Giovo e di Faver della provincia di Trento, intese ad ottenere l'ampliamento della zona di produzione del vino « Caldaro » o « Lago di Caldaro » nei territori dei detti comuni;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 aprile 1979, n. 112;

Viste le istanze e controdeduzioni presentate avverso il parere del detto comitato contenente la proposta di modifica dell'articolo 3 del disciplinare di produzione approvato con il sopra citato decreto 23 marzo 1970;

Considerato che nella zona di cui si chiede l'inclusione sussistono le condizioni ed i requisiti richiesti per la produzione del vino suddetto;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle esigenze tecniche e logistiche nonché alla situazione tradizionale del vino in discorso di accogliere le domande di cui sopra nei termini previsti dal Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

All'art. 3 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino « Caldaro » o « Lago di Caldaro » approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1970, di seguito al sottotitolo provincia di Trento, il testo è sostituito come segue:

« Il territorio di produzione è costituito dalle seguenti sottozone:

Zona A:

per tale zona, cui appartengono in parte i comuni di Roverè della Luna e di Mezzocorona, la linea di delimitazione ha inizio da quota 324 allo sbocco della Valle dei Molini, segue le pendici del monte Craun fino a raggiungere il limite comunale. Attraversa tale confine per proseguire, sempre in direzione sud-ovest, lungo le pendici del Tovo Lungo, del Laibatol, del Tovo del Parol ed attraversata la. Valle del Piaget costeggia, in direzione ovest, le pendici a sud del Monte e successivamente quelle del Las in direzione nord-ovest per proseguire, verso ovest lungo quelle a sud dei monti Faltari sino ad incontrare il confine occidentale di Mezzocorona. Segue quindi tale confine verso sud-ovest e poi in direzione sud-est lungo il T. Noce fino ad incontrare la strada Mezzolombardo - Mezzocorona a quota 228, prosegue lungo questa verso Mezzocorona e giunta a q. 224 prende la strada per S. Gottardo per attraversare il centro abitato del comune toccando le quote 223, 222, 219, e 212. Da q. 212, in direzione est, la linea di delimitazione segue la strada per Sottomonte e giunta in prossimità della ferrovia, prosegue in direzione nord lungo il sentiero che attraversa la località Sottomonte e raggiunge la strada Mezzocorona-Roverè della Luna, la segue in direzione del centro abitato e superata sorgente Boioni prosegue per la strada carrareccia e quindi il sentiero che costeggia F.so Boioni fino ad incrociare nuovamente la strada per Roverè della Luna a q. 213. Segue questa ultima in direzione del centro abitato ed al punto di attraversamento con il confine comunale, poco prima di q. 216, prosegue in direzione est e poi nord-est lungo il sentiero che si immette sulla strada in uscita est del centro abitato, fino a raggiungere, in direzione nord-est la q. 213 da dove prosegue verso nord fino ad incontrare la q. 212 (località Dosseni) da dove costeggiando in direzione ovest il costone roccioso raggiunge q. 324 da dove è iniziata la delimitazione.

Zona B:

per tale zona cui appartengono in parti i comuni di S. Michele all'Adige, Faedo, Lavis, Giovo, Lisignago e Cembra, la delimitazione inizia al km 398,150 (q. 213) della strada statale n. 12, prosegue in direzione sud su tale strada per seguire poi il limite di confine di S. Michele all'Adige al momento che lo incrocia, superata la località Masetto. Proseguendo lungo il confine, incrocia nuovamente la strada statale n. 12 in prossimità del km 395,700 circa, segue quest'ultima in direzione sud fino a raggiungere il km 389,150 circa (q. 213) da dove segue per breve tratto la strada per Pressano e quindi il sentiero che, in direzione sud-est, raggiunge la q. 225 sulla strada per Lavis, lungo la strada, che costeggia l'acquedotto attraversa il centro abitato di Lavis e raggiunge il ponte per S. Lazzaro sul T. Avisio. Segue il T. Avisio in direzione nord e quindi nord-est ed in località Pizzanga prosegue verso nord-ovest lungo il Rivo Mercòr fino ad incontrare la strada Cembra-Faver (quota 680) al km 15,150 circa. Segue tale strada in direzione del centro abitato di Cembra per costeggiarlo a sud

sulla strada che passa per le quote 670, 664, 660 (S. Rocco), 654 (S. Carlo) e 665 dove riprende la strada Cembra-Lisignano, la segue in direzione sud-ovest, attraversa il centro abitato di Lisignano e prosegue per Verla fino a raggiungere il km 6,800 circa da dove prosegue, in direzione nord, per la strada che conduce alle Ville di Giovo fino a raggiungere q. 642 in località Pigiorin. Da q. 612 segue un sentiero in direzione ovest fino ad incrociare quello che costeggiando la località Chiaradone raggiunge Ville di Giovo. Dall'incrocio segue una linea retta in direzione ovest sino alla q. 574 sulla carrareccia per Palù, prosegue per tale strada sino al centro abitato di Palù e quindi la strada che in direzione ovest e sud-ovest costeggia per un breve tratto l'acquedotto e poi quella Mosana-Lavis nella quale va poi a confluire con un sentiero in prossimità del km 3 circa dopo aver toccato le quote 492 e 469. Dal km 3 prosegue per breve tratto verso Lavis e quindi sulla strada che in direzione ovest raggiunge il confine comunale di Lavis all'altezza del M.so Clinga, prosegue verso nord lungo il confine fino a M.so Giaz da dove segue una retta in direzione est, raggiungendo la strada che attraversa le località Fovi e Vie Rosse, prosegue per tale strada verso nord e poco prima di M.so Sette Fontane prende il sentiero che lo costeggia ad est, supera q. 502 ed all'altezza di M.so S. Valentino, prosegue per una retta in direzione nord-ovest fino a q. 471 e poi, verso ovest, l'impluvio incrociando il confine di S. Michele all'Adige. Segue tale confine, lo segue in direzione nord e poi est incrociando il sentiero che costeggia ad ovest la località Frattoni, e lungo questi verso nord-est, raggiunge la strada per Faedo. La segue verso ovest ed a q. 513 raggiunge i Molini seguendo la carrareccia per proseguire poi discendendo il corso d'acqua che dà origine al Rivo di Faedo fino in località Dossi, da dove prosegue verso nord per il sentiero che attraversa il corso d'acqua e passa per le quote 424 e 436 raggiungendo il fosso sul lato nord-est del Castello. Segue tale fosso in direzione nord-ovest e raggiunge la carrareccia che segue poi verso nord fino alla strada statale n. 12 (q. 213) da dove è iniziata la delimitazione.

Nel comune di Cembra la zona di produzione comprende le porzioni vitate ubicate tra il torrente Avisio e la provinciale della Val di Cembro denominata: Valvallè, Casella, Saosent, Vadron, Lovergan, Crosana, Camin, Mosinago, Fontane e Ischia.

La zona comprende anche la porzione denominata « Nasci » in comune di Faedo, sita sulla sinistra della strada n. 12 tra il km 400 e 401 delimitata a nord dal tratto di strada anzidetto e negli altri punti dalle pendici dei monti antistanti (Dosson, M. Basso, Gaier Normale).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1981

PERTINI

BARTOLOMEI — MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1982
Registro n. 3 Agricoltura, foglio n. 42

(1528)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 30 marzo 1982.

Fissazione dei termini utili per la contrattazione del pomodoro da industria ai sensi del regolamento (CEE) n. 1850/81 della commissione del 3 luglio 1981.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio del 14 marzo 1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore di prodotti trasformati, in particolare l'art. 3-*bis*, introducente un regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione del 30 giugno 1978 che stabilisce le modalità di applicazione del precennato regime di aiuti, modificato dal regolamento (CEE) n. 1850/81 della commissione del 3 luglio 1981 dante facoltà agli Stati membri di anticipare la data limite per la conclusione dei contratti per i pomodori;

Considerata la necessità di regolamentare in presemina il termine ultimo per la conclusione dei contratti, e ciò perché i produttori possano adeguare le superfici investibili ai quantitativi previsti nei contratti stessi;

Atteso che occorre provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'aiuto comunitario previsto dal regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio del 14 marzo 1977, in particolare dell'art. 3-*bis*, i contratti di trasformazione devono essere conclusi:

entro e non oltre il 30 aprile 1982 per il pomodoro contrattato con le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622;

dall'8 maggio al 13 maggio 1982 per il pomodoro contrattato con i singoli produttori.

Il termine utile per la stipula delle clausole aggiuntive è quello fissato dal regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione del 30 giugno 1978 e sue successive modificazioni.

Gli stessi contratti, che devono contenere, tra l'altro, le indicazioni delle superfici investite a pomodoro e la specificazione del titolo di possesso corrispondente, saranno depositati a cura del trasformatore entro cinque giorni dall'avvenuta loro stipula presso gli uffici designati all'uopo dalle Regioni comunque interessate sia alla produzione che alla trasformazione.

Art. 2.

Entro e non oltre il 5 maggio 1982 il Ministero dell'agricoltura e delle foreste accertato — previa apposita convocazione delle regioni interessate — che presso le organizzazioni di produttori non esiste pomodoro invenduto, ne darà comunicazione alle associazioni nazionali di categoria rappresentanti le industrie di trasformazione per il successivo inizio della contrattazione di cui al secondo trattino dell'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1982

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DI GIESI

(1741)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 aprile 1982.

Ulteriore proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa della S.p.a. Mario Maraldi, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la legge 31 marzo 1982, n. 119, concernente modificazioni e integrazioni alla legge suddetta;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 3 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 aprile 1979, n. 97, con cui è posta in amministrazione straordinaria la Mario Maraldi S.p.a., con sede legale in Bologna, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ed è nominato commissario il dott. ing. Luciano Dori;

Visto il programma predisposto dal commissario, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 95 sopracitata e autorizzato, su conforme parere del CIPI, con decreto ministeriale 24 dicembre 1980;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 18 marzo 1981, con il quale è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta a far data dal 3 aprile 1981;

Vista l'istanza del commissario, in data 15 marzo 1982, volta ad ottenere un ulteriore anno di proroga della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sull'istanza citata;

Ravvisata l'opportunità di prorogare per un anno per la seconda volta, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 marzo 1982, n. 119, l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data odierna;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della Mario Maraldi S.p.a., con sede legale in Bologna, è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 3 aprile 1982, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 marzo 1982, n. 119.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(1759)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di onorificenza « Al merito della redenzione sociale »

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1982 è stato conferito il diploma di primo grado « Al merito della redenzione sociale », con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, al dott. Gaetano Savoldelli Pedrocchi, magistrato di Cassazione con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica di Urbino.

(1638)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Ancona

Con decreto interministeriale 13 marzo 1982, n. 75, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni di demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, di una area di mq 400, riportata nel catasto del comune censuario di Ancona alla partita 8142, foglio 16, particella 382.

(1677)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica nelle regioni Liguria, Abruzzo, Piemonte, Veneto, Lazio, Friuli-Venezia Giulia, Basilicata, Lombardia.

Con decreti ministeriali emanati nelle date di seguito riportate, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/1981, l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi indicati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale 24 febbraio 1982, n. 342

Regione Liguria:

Genova: grandinata del 7 agosto 1981 nel territorio del comune di Neirone; nubifragio del 10 e 24 settembre 1981 nel territorio dei comuni di Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Borzonasca, Moneglia, Mezzanego e Sestri Levante.

Imperia:

grandinata del 19 giugno 1981 nel territorio dei comuni di Aquila d'Arroscia, Ranzo, Vessalico e Cesio;

gelate e siccità del periodo dicembre 1980 fino al 20 febbraio 1981 nell'intero territorio della provincia;

tromba d'aria del 20 e 21 gennaio 1981 nel territorio dei comuni di Sanremo e Prati di Riva Ligure;

nubifragio nella notte tra il 25 e 26 settembre 1981 in varie località del territorio dei comuni di Pietrabruna, Civezza, Dolcedo, Prelà, Vasia, Imperia, Pontedassio, Chiusavecchia, Chiusanico, Lucinasco, Diano Arentino e Diano S. Pietro;

La Spezia:

grandinata del 12 maggio 1981 nel territorio del comune di Riomaggiore;

alluvione del 10 settembre 1981 in varie località del territorio dei comuni di Levanto, Borghetto Vara, Beverino, Pignone e Bonassola;

Savona: nubifragio del 22 e 25 settembre 1981 nel territorio dei comuni di Dego, Piana Crixia, Mioglia, Giusvalla e Stellanello.

Decreto ministeriale 24 febbraio 1982, n. 343

Regione Abruzzo:

Chieti:

nevicate e gelate del gennaio e febbraio 1981 nel territorio del comune di S. Giovanni Lipioni;

nubifragio con grandine del 13 luglio 1981 e del 14 agosto 1981 in varie località del territorio dei comuni di Francavilla al Mare, Ripa Teatina, Torrevecchia Teatina e Ortona;

L'Aquila:

brinate del 19 e 20 aprile 1981 in varie località del territorio dei comuni di Pratola Peligna, Raiano, Corfinio, Roccacasale, Prezza e Vittorito;

grandinata del 5 giugno 1981 in varie località del territorio dei comuni di Aielli e Cerchio.

Decreto ministeriale 24 febbraio 1982, n. 344

Regione Piemonte:

Alessandria:

grandinate del 7 e 9 agosto 1981 in varie località del territorio dei comuni di Camagna, Rosignano, Teruggia, Vignale, Acqui Terme, Cassinelle, Cavatore, Cremolino, Grognardo, Melazzo, Molare, Monleale, Morbello, Ovada, Prasco, Sarezzano, Terzo, Trisobbio, Visone, Volpedo, Denice, Bassignana, Pecetto e Rivarone;

nubifragio del 22 settembre 1981 nell'intero territorio dei comuni di Cartosio, Denice, Malvicino, Merana, Montechiaro, Pareto, Ponti, Prasco, Spigno e Mongiardino Ligure;

Asti:

grandinata del 6 e 9 agosto 1981 in varie località del territorio dei comuni di Cessole, Mombaldone, Vesime, Montabone e Roccaverano;

esondazione del fiume Bormida del 22 settembre 1981 nel territorio del comune di Mombaldone;

grandinata del 14 maggio 1981 in varie località del territorio dei comuni di Mongardino e Isola d'Asti;

Cuneo:

nubifragio con grandine del 18 luglio 1981 in varie località del territorio dei comuni di Borgo San Dalmazzo, Clavesana, Dogliani, Montaldo Mondovì, Roccaciglie, Monastero Vasco e San Michele Mondovì;

grandinata del 9 agosto 1981 nel territorio del comune di Pamparato;

nubifragio con grandine del 6 agosto 1981 e del 31 agosto 1981 in varie località del territorio dei comuni di Cossano Belbo, Envie, Lagnasco, Manta, Piasco, Verzuolo e Revello;

Novara:

tromba d'aria del 6 e 7 agosto 1981 in varie località del territorio dei comuni di Castellazzo, Casaleggio, San Pietro Mosezzo, Briona, Barengo, Momo e Caltignaga;

grandinate del 24 luglio 1981 e del 17 agosto 1981 in varie località del territorio dei comuni di Oleggio, Marano Ticino, Mezzomerico, Suno, Vaprio Ag., Veruno, Agrate, Bogogno, Divignano, Borgo Ticino, Varallo Pombia, Pombia, Soriso, Gargallo e Borgo Manero;

piogge torrenziali dal 20 al 27 settembre 1981 in varie località del territorio dei comuni di Anzola D'Ossola, Beura Cardezza, Gravellona T., Ornavasso, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premosello, Verbania, Vogogna, Oleggio, Bagno A., Calasca C., Vanzone, Ceppomorelli, S. Bernardino V., Bognanco, Masera, Domodossola, Monte Crestese, Trasquera, Craveggia, Druogno, Toceno, Malesco, Crodo, Formazza, Macugnaga, Cannobio, Gurro, Antrona Sch., Valstrona;

abbassamento della temperatura del 9 e 11 agosto 1981 nel territorio dei comuni di Barengo, Bellinzago, Biandrate, Borgolavezzaro, Briona, Caltignaga, Cameri, Casalbeltrame, Casaleggio, Casalino, Casalvolone, Castellazzo, Cerano, Galliate, Garbagna, Granozzo, Landiona, Mandello, Momo, Nibbiola, Novara, Recetto, Romentino, S. Nazzaro S., San Pietro, Sillavengo, Sozzago, Terdobbiate, Tornaco, Trecate, Vespolate, Vicolungo e Vinzaglio.

Torino:

grandinate del 9-13-17 luglio 1981, del 9-11-17-31 agosto 1981, del 23-24-27-28 settembre 1981, in varie località del territorio dei comuni di Arignano, Carmagnola, S. Raffaele Cimena, S. Sebastiano Po, Chivasso, Verolengo, S. Benigno, Bollengo, Bruino, Burolo, Castellamonte, Chiaverano, Cumiana, Mazzè, Mercenasco, Parella, Piossasco, Quincinetto, Sangano, S. Martino C.se, Scarmagno, Vialfrè, Villarbasse, Vische, Borgomasino, Caluso, Cascinette, Cavour, Cuceglio, Romano, Villareggia, Beinasco, Laloggia, Montaldo T.se, Osasco, Pinerolo, Rivalba, Scalenghe, Sciolze, Foglizzo, Volpiano, Luserna S. Giovanni, Bricherasio, Lusernetta, Prascorsano, Valperga, Quagliuzzo, Colleretto Giacosa, Loranzè, Alpignano, Campiglione F.le e Pianezza;

piogge a carattere alluvionale del 22 e 23 settembre 1981 in varie località del territorio dei comuni di Tavagnasco, Carema, Chiesanuova, Quincinetto, Parella, Colleretto Giacosa, Quagliuzzo, Loranzè, Vische, Burolo, Vistrorio, Lugnacco, Traversella, Vico C.se, Bollengo, Piverone, Valperga e Palazzo;

Vercelli:

grandinate del 25 luglio 1981, del 9-10-11 agosto 1981, del 3 settembre 1981, in varie località del territorio dei comuni di Crescentino, Cigliano, Livorno Ferraris, Saluggia, Bioglio, Gattinara, Roasio, Sostegno, Villa del Bosco, Lozzolo e Salasco;

alluvione del 22 e 23 settembre 1981 nell'intero territorio provinciale.

Decreto ministeriale 24 febbraio 1982, n. 345

Regione Veneto:

Padova: nubifragio, grandinate e forte vento dei giorni 16-20 giugno 1981, del 12-24 luglio 1981 in varie località del territorio dei comuni di Piombino Dese, Trebaseleghe, Masi, Camposampiero, Loreggia, Massanzago, S. Angelo Di Piove, Castelbaldo, Bagnoli Di Sopra, Conselve, Tribano, Terrassa Padovana e Saonara;

Rovigo: grandinata del 20 giugno 1981 in varie località del territorio del comune di Badia Polesine;

Treviso: grandinate dei giorni 11 maggio 1981, dell'11-16 giugno 1981 e del 12 luglio 1981 in varie località del territorio dei comuni di Cimadolmo, Mareno di Piave, Vazzola, Oderzo, Gorgo al Monticano, Motta di Livenza, Chiarano, Cessalto, Mogliano Veneto, Zero Branco, Quinto e Preganziol.;

Venezia: grandinate con forte vento dei giorni 16-18-24 giugno 1981 in varie località del territorio dei comuni di Venezia, Marcon Scorzè, Jesolo, Mira, Dolo, Camponogara, Quarto D'Altino, Caorle, Mirano Pianiga, Fiesso D'Artico, Stra, S. Maria Di Sala, Eraclea, Ceggia, Torre di Mosto, S. Michele al Tagliamento, Gruaro, Fossò, Vigonovo e Campagnalupia;

Vicenza: grandinata del 2 maggio 1981 in varie località del territorio dei comuni di Fara Vicentino, Marostica, Molvena, Mason Vicentino, Salcedo e Breganze;

Verona: grandinata del 17 e 21 giugno 1981 in varie località del territorio dei comuni di Bardolino, Bussolengo, Castelnuovo del Garda, Lazise, Sommacampagna, Sona, Valeggio sul Mincio, Villafranca Veronese, Bovolone, Buttapietra, Cavaion Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Oppeano, Povegliano, Roverchiara, S. Giovanni Lupatoto, S. Martino Buon Albergo, Verona Sud (Cadidavid, S. Michele Extra, S. Pancrazio), Vigasio e Villafranca.

Decreto ministeriale 24 febbraio 1982, n. 346

Regione Lazio:

Rieti: grandinate del 2 e 27 settembre 1981 in varie località del territorio dei comuni di Scandriglia, Casaprota, Castelnuovo di Farfa, Fara Sabina, Mompeo, Montenero, Poggio Nativo e Toffia.

Decreto ministeriale 24 febbraio 1982, n. 347

Regione Friuli-Venezia Giulia:

Gorizia:

nubifragio con grandine del 16 giugno 1981 in varie località del territorio dei comuni di Grado, S. Canzian D'Isonzo e Staranzano;

grandinata del 12 agosto 1981 in varie località del territorio del comune di Gorizia;

Pordenone:

grandinata-nubifragio e forte vento del 3 luglio 1981 in varie località del territorio dei comuni di Fiume Veneto, S. Vito al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Azzano Decimo, Casarsa della Delizia, S. Giorgio della Richinvelda, S. Martino al Tagliamento, Spilimbergo e Valvasone;

grandinata dell'11 e 17 maggio 1981, del 17 giugno 1981 e del 25-28 luglio 1981 in varie località del territorio dei comuni di Arba, Aviano, Fanna, Maniago, S. Giorgio della Richinvelda, S. Vito al Tagliamento, Monteleale Valcellina e Zoppola;

alluvione del 28 maggio 1981 in varie località del territorio del comune di Pordenone;

esondazione del 26-27 e 28 ottobre 1981 in varie località del territorio del comune di Azzano Decimo;

Udine:

grandine e tromba d'aria del 3 e 18 luglio 1981 e del 9 e 21 agosto in varie località del territorio dei comuni di Aquileia, Campolongo al Torre, Fiumicello, Villa Vicentina, S. Vito al Torre, Aiello del Friuli, Terzo di Aquileia, Tapoiano, Cervignano del Friuli, Camino al Tagliamento, Codroipo, Basiliano, Bertiolo, Fagagna, Talmassons, Sedegliano, Chiopris-Viscone e Osoppo;

grandine, nubifragio e tromba d'aria del 16 giugno 1981, del 3 e 18 luglio 1981 e del 21 agosto 1981 in varie località del territorio dei comuni di Carlino, Marano Lagunare, S. Giorgio di Nogaro, Torviscosa, Precenicco, Bagnaria Arsa, Latisana, Cassacco, Treppo Grande e Trivignano Udinese;

tromba d'aria del 3 luglio 1981 in varie località del territorio del comune di Varmo;

grandinata del 17 maggio 1981, del 16 e 17 giugno 1981, del 3-13-18-24 e 25 luglio 1981 e del 10 agosto 1981 in varie località del territorio dei comuni di Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Prepotto, Premariacco, S. Giovanni al Natisone, Mottegliano, S. Vito di Fagagna, Mereto di Tomba, Moimacco, Reana del Roiale, Remanzacco, Tavagnacco, Udine, Ruda, Fagagna, Gemona del Friuli, Martignacco, Pasian di Prato, Ravia di Udine, Torreano, Varmo, Camino al Tagliamento, Codroipo, Dignano, Flaibano, Sedegliano e Villa Santina;

grandine e nubifragio del 16 e 17 giugno 1981 e del 25 luglio 1981 in varie località del territorio dei comuni di Nimis, Tarcento, Artegna, Magnano in Riviera, Montenars e Carlino.

Decreto ministeriale 24 febbraio 1982, n. 348

Regione Basilicata:

Matera: nubifragio con grandine del 23 maggio 1981, del 1-3-5-6-7-8-10-13-14-18 e 20 agosto 1981 e dell'1 e 9 settembre 1981 in varie località del territorio dei comuni di Bernalda, Scanzano Jonico, Tursi, Montalbano Jonico, Grottole e Frassano;

Potenza: nubifragio con grandine del 23 maggio 1981, del 1-6-7-8-13 e 14 agosto 1981 in varie località del territorio dei comuni di Gallicchio, Venosa, Satriano di L., Spinoso, Moliterno, Tolve, Melfi, Armento e Laurenzana.

Decreto ministeriale 24 febbraio 1982, n. 349

Regione Lombardia:

Mantova:

nubifragio con allagamenti nei giorni 25-26-27 maggio 1981, nubifragio con grandine nel giorno 11 agosto 1981 nel territorio dei comuni di Asola, Canneto Sull'Oglio, Mariana, Piubega, Redondesco, Gazzolo Degli Ippoliti, Ceresara, Goito e Rodigo;

grandinata con forte vento del 26 luglio 1981 nel territorio del comune di Volta Mantovana;

Milano: grandinata del 24 luglio 1981 nel territorio dei comuni di Barlassina, Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Desio, Meda, Seregno e Seveso.

Le regioni sopra citate, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981.

(1723)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avvisi di rettifica

Nel decreto ministeriale 10 marzo 1982, concernente le modalità relative alla certificazione concernente i bilanci di previsione comunali e provinciali per l'esercizio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 22 marzo 1982, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

a pag. 2190, al punto 2.1), è annullata la dicitura: «Percentuale di incremento rispetto agli accertamenti 1981»;

a pag. 2190, al punto 2.1), sono annullati i puntini che precedono i codici «55 e 56»;

a pag. 2190, al punto 2.2), sono annullati i puntini che precedono il codice «57»;

a pag. 2194, in corrispondenza della parte «*a*) Totale spese correnti», sotto la «Sezione VI - Azioni e interventi in campo sociale», dove è scritto: «*2 3*», leggasi: «*253*».

Nella circolare 10 marzo 1982, n. 15400.AG., concernente disposizioni in materia di finanza locale per l'anno 1982, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 22 marzo 1982, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

a pag. 2197, paragrafo 1, terzo comma, dove è scritto: «incrementato *dal* 16 per cento», leggasi: «incrementato *del* 16 per cento»;

a pag. 2199, paragrafo 3, punto *c*. 1), ultimo comma, dove è scritto: «le percentuali anzidette sono ridotte *del* 16 per cento», leggasi: «le percentuali anzidette sono ridotte *al* 16 per cento»;

a pag. 2199, paragrafo 3, punto *c*. 2), dove è scritto: «lo aumento dei diritti, delle tariffe e delle tasse di cui all'art. 25 *delle* misure analiticamente ivi indicate», leggasi: «l'aumento dei diritti, delle tariffe e delle tasse di cui all'art. 25 *nelle* misure analiticamente ivi indicate».

(1712)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 62

Corso dei cambi del 30 marzo 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1322,30	1322,30	1322,20	1322,30	1322,25	1322,25	1322,20	1322,30	1322,30	1322,30
Dollaro canadese	1075,70	1075,70	1075,50	1075,70	1075,20	1075,60	1075,85	1075,70	1075,70	1075,65
Marco germanico	547,50	547,50	547,30	547,50	547,25	547,45	547,45	547,50	547,50	547,50
Fiorino olandese	494,01	494,01	493,80	494,01	493,50	494 —	493,86	494,01	494,01	494 —
Franco belga	29,008	29,008	29,03	29,008	29 —	29,10	29,022	29,008	29,008	29 —
Franco francese	211,94	211,94	211,91	211,94	211,65	211,90	211,95	211,94	211,94	211,95
Lira sterlina	2356,30	2356,30	2357 —	2356,30	2360 —	2356,25	2356 —	2356,30	2356,30	2356,30
Lira irlandese	1902,90	1902,90	1903 —	1902,90	1901 —	—	1902 —	1902,90	1902,90	—
Corona danese	160,76	160,76	160,90	160,76	160,85	160,70	160,77	160,76	160,76	160,75
Corona norvegese	216,29	216,29	216,50	216,29	216,15	216,30	216,37	216,29	216,29	216,28
Corona Svedese	222,50	222,50	222,40	222,50	222,25	222,45	222,35	222,50	222,50	229,50
Franco svizzero	681,20	681,20	681,25	681,20	680,80	681,15	681 —	681,20	681,20	681,20
Scellino austriaco	77,22	77,22	77,95	77,22	77,90	77,90	77,94	77,22	77,22	77,90
Escudo portoghese	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,45	18,50	18,50	18,50	18,50
Peseta spagnola	12,415	12,415	12,41	12,415	12,40	12,40	12,417	12,415	12,415	12,40
Yen giapponese	5,354	5,354	5,38	5,354	5,35	5,35	5,358	5,354	5,354	5,35
E.C.U.	1315,41	1315,41	—	1315,41	—	—	1315,41	1315,41	1315,41	—

Media dei titoli del 30 marzo 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	41 —
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,675
» 5,50 % » » 1968-83	92,050
» 5,50 % » » 1969-84	83,600
» 6 % » » 1970-85	79,350
» 6 % » » 1971-86	76,400
» 6 % » » 1972-87	78,400
» 9 % » » 1975-90	76,100
» 9 % » » 1976-91	69,775
» 10 % » » 1977-92	76,875
» 12 % (Beni Esteri 1980)	68,425
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	62,850
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	86,950
» » » Ind. 1- 5-1979/82	99,725
» » » » 1- 5-1980/82	99,725
» » » » 1- 6-1980/82	99,750
» » » » 1- 7-1979/82	99,850
» » » » 1- 7-1980/82	99,825
» » » » 1- 8-1980/82	99,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/82	99,875
» » » » 1-10-1980/82	99,850
» » » » 1-12-1980/82	99,900
» » » » 1- 1-1980/83	100,025
» » » » 1-10-1980/83	99,600
» » » » 1- 9-1981/83	99,575
» » » » 1-10-1981/83	99,425
» » » » 1- 3-1981/84	98.975
» » » » 1- 4-1981/84	99,325
» » » » 1- 6-1981/84	99,025
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	99,800
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	99,625
» » » 15 % 1- 1-1983	97,150
» » » 18 % 1- 7-1983	99,600
» » » 12 % 1-10-1983	90,475
» » » 12 % 1- 1-1984	88,800
» » » 12 % 1- 4-1984	87,900
» » » 12 % 1-10-1984	86,500
» » Nov. 12 % 1-10-1987	80,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 marzo 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1322,250
Dollaro canadese	1075,775
Marco germanico	547,475
Fiorino olandese	493,935
Franco belga	29,015
Franco francese	211,945
Lira sterlina	2356,150
Lira irlandese	1902,450
Corona danese	160,765
Corona norvegese	216,330
Corona svedese	222,425
Franco svizzero	681,100
Scellino austriaco	77,93
Escudo portoghese	18,50
Peseta spagnola	12,416
Yen giapponese	5,356
E.C.U.	1315,410

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 63

Corso dei cambi del 31 marzo 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1321,95	1321,95	—	1321,95	1322 —	1322 —	1322,05	1321,95	1321,95	1321,95
Dollaro canadese	1076,10	1076,10	—	1076,10	1076 —	1076 —	1076,30	1076,10	1076,10	1076,10
Marco germanico	547,82	547,82	—	547,82	547,50	547 —	547,85	547,82	547,82	547,80
Fiorino olandese	493,87	493,87	—	493,87	494 —	493 —	494,12	493,87	493,87	493,85
Franco belga	29,004	29,004	—	29,004	29 —	29 —	29,025	29,004	29,004	29 —
Franco francese	211,76	211,76	—	211,76	211,70	211 —	211,84	211,76	211,76	211,75
Lira sterlina	2356,60	2356,60	—	2356,60	2355 —	2356 —	2356,80	2356,60	2356,60	2356,60
Lira irlandese	1899 —	1899 —	—	1899 —	1897 —	—	1900 —	1899 —	1899 —	—
Corona danese	160,51	160,51	—	160,51	160,50	160 —	160,55	160,51	160,51	160,50
Corona norvegese	216,24	216,24	—	216,24	216 —	216 —	216,08	216,24	216,24	216,25
Corona svedese	222,28	222,28	—	222,28	222,40	222 —	222,23	222,28	222,28	222,28
Franco svizzero	683 —	683 —	—	683 —	683,25	682 —	682,40	683 —	683 —	683 —
Scellino austriaco	77,996	77,996	—	77,996	77,90	78 —	77,95	77,996	77,996	77,98
Escudo portoghese	18,50	18,50	—	18,50	18,40	18 —	18,40	18,50	18,50	18,50
Peseta spagnola	12,389	12,389	—	12,389	12,40	12 —	12,3820	12,389	12,389	12,37
Yen giapponese	5,347	5,347	—	5,347	5,35	5 —	5,30	5,347	5,347	5,34
E.C.U.	1315,53	1315,53	—	1315,53	—	—	1315,53	1315,53	1315,53	—

Media dei titoli del 31 marzo 1982

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	40,225
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,725
» 5,50 % » » 1968-83	92,150
» 5,50 % » » 1969-84	83,575
» 6 % » » 1970-85	79,350
» 6 % » » 1971-86	76,400
» 6 % » » 1972-87	78,400
» 9 % » » 1975-90	76,100
» 9 % » » 1976-91	69,775
» 10 % » » 1977-92	76,640
» 12 % (Beni Esteri 1980)	68,425
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	62,95
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	86,950
» » » Ind. 1- 5-1979/82	99,750
» » » » 1- 5-1980/82	99,725
» » » » 1- 6-1980/82	99,725
» » » » 1- 7-1979/82	99,850
» » » » 1- 7-1980/82	99,875
» » » » 1- 8-1980/82	99,800
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/82	99,900
» » » » 1-10-1980/82	99,825
» » » » 1-12-1980/82	99,925
» » » » 1- 1-1980/83	99,975
» » » » 1-10-1980/83	99,675
» » » » 1- 9-1981/83	99,600
» » » » 1-10-1981/83	99,425
» » » » 1- 3-1981/84	99,100
» » » » 1- 4-1981/84	99,450
» » » » 1- 6-1981/84	99,200
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	99,850
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	99,700
» » » 15 % 1- 1-1983	97,200
» » » 18 % 1- 7-1983	99,725
» » » 12 % 1-10-1983	90,600
» » » 12 % 1- 1-1984	88,975
» » » 12 % 1- 4-1984	88 —
» » » 12 % 1-10-1984	86,500
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 marzo 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1322 —
Dollaro canadese	1076,2
Marco germanico	547,835
Fiorino olandese	493,995
Franco belga	29,014
Franco francese	211,8
Lira sterlina	2356,7
Lira irlandese	1899,5
Corona danese	160,53
Corona norvegese	216,16
Corona svedese	222,255
Franco svizzero	682,7
Scellino austriaco	77,973
Escudo portoghese	18,45
Peseta spagnola	12,385
Yen giapponese	5,348
E.C.U.	1315,53

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico laureato, di tecnico coadiutore e di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Torino.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica ortopedica e traumatologica . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia, diploma di laurea in scienze biologiche).

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

centro di calcolo posti 1

(Titolo di studio richiesto: diplomi di laurea rilasciati dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali).

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria . . posti 1

(Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina veterinaria).

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande devono essere presentate singolarmente per ogni istituto o servizio relativo al posto messo a concorso al quale il candidato intende partecipare. Nel caso in cui il candidato presenti una sola domanda per più posti, l'istanza verrà ritenuta valida per la partecipazione al primo dei concorsi in essa indicati.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Torino.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di lettere e filosofia:

istituto di archeologia . . . . . . posti 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di chimica analitica . . posti 1
centro di calcolo . . » 4

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande devono essere presentate singolarmente per ogni istituto o servizio relativo al posto messo a concorso al quale il candidato intende partecipare. Nel caso in cui il candidato presenti una sola domanda per più posti, l'istanza verrà ritenuta valida per la partecipazione al primo dei concorsi in essa indicati.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Torino.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Torino.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica dermatologica . . . . . posti 1
istituto di farmacologia II . . . . » 1
istituto di igiene . . . . » 1
istituto di microbiologia . . . . . . » 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di geologia . . . . posti 1

Facoltà di agraria:

istituto di patologia vegetale . . . . . . posti 1
istituto di topografia e costruzioni rurali . . . » 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il candidato dovrà produrre distinte domande per ciascun posto messo a concorso. Nel caso in cui lo stesso presenti una sola domanda per più concorsi, l'istanza verrà ritenuta valida per la partecipazione al primo dei concorsi in essa indicati.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Torino.

(1710)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Trieste

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica odontoiatrica e stomatologica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste - Piazzale Europa, 1, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame avranno luogo presso la biblioteca della clinica odontoiatrica e stomatologica dell'Università degli studi di Trieste - Via Stuparich, 1, con il seguente calendario:

lunedì 7 giugno 1982 - ore 9 - prova pratica;

lunedì 21 giugno 1982 - ore 9 - prova pratica con relazione scritta.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

(1711)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di urologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 6 maggio 1977 e successive integrazioni concernente l'elenco dei primari di urologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* .... L. 400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 65.000

Abbonamento semestrale .... L. 35.000

Un fascicolo **L. 400** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di urologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Articolo unico

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di urologia a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto, l'art. 1 del precedente decreto del 10 novembre 1980 è integrato con l'inserimento dei sanitari sottoindicati:

Balice Armando, nato a Napoli il 29 ottobre 1928;

Oneto Giovanni Battista, nato a Genova il 1° gennaio 1927;

Siracusano Ferdinando, nato a Messina il 1° aprile 1925.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(1673)

MINISTERO DELLE FINANZE

Modificazione al bando di concorso speciale, per esami, a centotrentaquattro posti di contabile nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere esecutive del Ministero delle finanze da adibire al centro di servizio di Roma.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1981, n. 163661, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1981, registro n. 33 Finanze, foglio n. 6 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 20 novembre 1981, con il quale è stato indetto il concorso speciale, per esami, a centotrentaquattro posti di contabile in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere esecutive del Ministero delle finanze da adibire al centro di servizio di Roma;

Considerato che l'art. 4 del citato decreto ministeriale 22 settembre 1981 stabilisce, tra l'altro, che la prova pratica avrà luogo in Roma, presso il Ministero delle finanze - Direzione generale delle imposte dirette;

Ritenuto opportuno, per motivi organizzativi, stabilire una diversa sede di esame e indicare la data, l'ora di svolgimento della prova pratica del concorso stesso e la sua durata;

Decreta:

A parziale modifica dell'art. 4 del decreto ministeriale 22 settembre 1981, citato in premessa, la prova pratica avrà luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 10 maggio 1982 alle ore 8, anziché presso il Ministero delle finanze. La prova avrà la durata di due ore.

Di quanto sopra i candidati verranno avvisati almeno venti giorni prima della prova a mezzo lettera raccomandata o telegramma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1982

p. *Il Ministro*: COLUCCI

(1671)

Modificazione al bando di concorso speciale, per esami, a centoventuno posti di contabile nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere esecutive del Ministero delle finanze da adibire al centro di servizio di Milano.

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1981, n. 163662, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1981, registro n. 33 Finanze, foglio n. 7, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 20 novembre 1981, con il quale è stato indetto il concorso speciale, per esami, a centoventuno posti di contabile in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere esecutive del Ministero delle finanze da adibire al centro di servizio di Milano;

Considerato che l'art. 4 del citato decreto ministeriale 22 settembre 1981 stabilisce, tra l'altro, che la prova pratica avrà luogo in Roma, presso il Ministero delle finanze - Direzione generale delle imposte dirette;

Ritenuto opportuno, per motivi organizzativi, stabilire una diversa sede di esame e indicare la data, l'ora di svolgimento della prova pratica del concorso stesso e la sua durata;

Decreta:

A parziale modifica dell'art. 4 del decreto ministeriale 22 settembre 1981, citato in premessa, la prova pratica avrà luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 11 maggio 1982, alle ore 8, anziché presso il Ministero delle finanze. La prova avrà la durata di due ore.

Di quanto sopra i candidati verranno avvisati almeno venti giorni prima della prova a mezzo lettera raccomandata o telegramma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1982

p. *Il Ministro*: COLUCCI

(1672)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 90 del 1° aprile 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 32 di Moncalieri, Trofarello e La Loggia: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di tecnico di radiologia.

Unità sanitaria locale n. 24 del Veronese Orientale: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di infermiere psichiatrico.

Ente ospedaliero «dei Bianchi V.E. III» - Ospedale generale di zona, in Corleone: Concorso, per esami, a posti di operatore tecnico.

Ente ospedaliero «F.lli Crobu», in Iglesias: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente biologo.

Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana - Ente sanitario di diritto pubblico, in Roma-Capannelle: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di coadiutore amministrativo con mansioni di dattilografo, livello IV; di ragioniere, livello V; e concorso, per titoli, integrato da una prova pratica, a posti di addetto ai servizi comuni, livello II.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820920)